

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 183/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 Maggio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Persichelli Avv. Cesare – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ A.C. POGLIANO 1950 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VITTUONE/POGLIANO DEL 13.4.2008 -CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE GIRONE H** - (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. 42 del 2.5.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Pogliano 1950 di Pogliano Milanese (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 (DISCIPLINATO DAL COM. UFF. N. 73/A DEL 7.3.2008) AVVERSO:**
 - **DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI CATANIA/BOLOGNA DEL 18.5.2008;**
 - **SANZIONE DELL’ AMMENDA DI EURO 200,00 ALLA RECLAMANTE;**
 - **SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 9.6.2008 AL SIG. MAGNANI PAOLO**
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. 41 del 19.5.2008)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitiello Dr. Claudio, De Sanctis Dr. Gabriele – Componenti;
Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) RICORSO DELL’ASI MONZA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ASI MONZA/ALESSANDRIA DEL 20.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 86 del 24.4.2008)

La C.G.F preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’ASI Monza di Monza dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO DELL’ A.S.D. QUADRIFOGLIO’ PONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 22.2.2009 INFLITTA AL CALCIATORE PAPPAGALLO ETTORE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. 95 del 2.5.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Quadrifigliò Ponticelli di Napoli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 21 Maggio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete